

COMUNE DI SANSEPOLCRO

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLO SPORT

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.97 del 29.7.1997
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 101 del 28.9.2004

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLO SPORT

ART. 1

E' istituita, quale strumento consultivo del mondo sportivo locale la Consulta dello Sport.

La Consulta dello Sport è l'organo di rappresentanza di tutto il mondo sportivo di Sansepolcro, strumento di partecipazione, di dialettica e di confronto.

Esercita funzioni di proposta amministrativa e di garanzia sugli investimenti pubblici , su ogni questione o problematica attinente al campo dello Sport locale.

Costituisce, inoltre, occasione di incontro delle associazioni e movimenti sportivi per verificare e proporre linee di intervento e di iniziative da seguire nella politica dell'ente locale, nei confronti dello sport, anche con attività e progetti autonomi.

La Consulta dello Sport costituisce, quindi, il referente privilegiato del Comune per le politiche nel campo dello Sport. E' quindi lo strumento di collegamento tra le associazioni e i movimenti sportivi e gli organi del governo locale.

ART. 2

Alla Consulta dello Sport sono attribuite le seguenti funzioni:

- Emissione di pareri consultivi richiesti dagli organi dell'Amministrazione Comunale;
- Emissione di rilievi, raccomandazioni e proposte, relative alle attività, ai servizi e agli atti del Comune. I rilievi, le raccomandazioni e le proposte sono attivati per iniziativa autonoma della Consulta;
- Patrocinio e gestione di attività e manifestazioni; ideazione di progetti; sensibilizzazione di enti ed opinione pubblica su campi di competenza sportiva;

- Redazione di una relazione annuale di verifica e di programmazione da inoltrare alla Giunta e al Consiglio Comunale sulla situazione locale dello Sport e dell'associazionismo sportivo in genere.

Il controllo e la verifica possono essere attivati sia per iniziativa autonoma della Consulta, sia a seguito di richiesta degli organi dell'Amministrazione Comunale e si esercitano indifferentemente sugli atti, sulle attività e sull'andamento dei servizi.

ART. 3

E' istituito l'albo delle associazioni e movimenti sportivi Comunali.

L'albo è redatto a cura della Giunta Comunale, previo apposito censimento delle associazioni operanti nel Comune e su proposta della Consulta stessa.

Nuove iscrizioni o cancellazioni sono approvate dall'assemblea della Consulta e della Giunta Comunale.

Le associazioni iscritte all'albo, acquisiscono il diritto di essere invitate alle assemblee della Consulta dello Sport.

Sono iscritti all'albo suddetto, i rappresentanti delle associazioni sportive iscritte al CONI e associazioni sportive regolarmente iscritte a movimenti sportivi nazionali.

ART. 4

Sono organi della Consulta dello Sport:

a) L'assemblea dei rappresentanti: la Consulta dello Sport è costituita dall'assemblea dei rappresentanti delle associazioni e movimenti sportivi regolarmente iscritte all'albo di cui all'art.3. Ogni associazione, o movimento delega due rappresentanti per l'assemblea. Fanno parte dell'assemblea l'Assessore allo Sport e due rappresentanti del Consiglio Comunale eletti con voto limitato.

L'assemblea si riunisce secondo il calendario presentato una volta l'anno dal Coordinatore, salvo esigenze di carattere straordinario.

L'assemblea adotta le proprie decisioni a maggioranza dei presenti, evidenziando anche eventuali posizioni discordanti.

b) Il Coordinatore: il Coordinatore è l'Assessore allo Sport.

ART. 5

La Consulta dello Sport può richiedere di avvalersi della collaborazione di tecnici o esperti dell'Amministrazione Comunale.

ART. 6

E' fatto obbligo agli organi dell'Amministrazione Comunale competenti, di richiedere il parere preventivo della Consulta ogni volta che vengono adottate decisioni che possono, direttamente o indirettamente, avere influenza sulle attività sportive locali.

ART. 7

La Consulta può esprimere pareri, invitare ai propri lavori anche rappresentanti di altri enti locali la cui attività o le cui decisioni possano essere direttamente o indirettamente interessate al mondo dello sport locale; ogni altro accordo preso fuori dall'ambito della Consulta risulta non avere nessun vincolo sui lavori della stessa.

La Consulta potrà richiedere all'Assessore allo Sport, che le proprie indicazioni vengano portate in discussione al Consiglio Comunale.

ART. 8

Potrà essere istituito un apposito capitolo di bilancio per gli interventi di promozione dello sport che possa finanziare iniziative o campagne volte ad affrontare le problematiche giovanili.

I progetti - programmi legati a tale capitolo di bilancio saranno definiti dall'Amministrazione Comunale seguendo le direttive della Consulta dello Sport.

ART.9

Ogni partecipante ai lavori della Consulta, sia esso privato cittadino o Associazione sportiva, deve presentare ogni anno un bilancio sia economico che sportivo al Coordinatore.

I programmi sportivi (accompagnati da un bilancio di previsione per l'anno successivo) devono essere presentati al Coordinatore. Tali dati devono tassativamente pervenire annualmente entro il 30 novembre, al fine di garantirne un'accurata analisi.

L'impostazione del lavoro dell'Assessorato dipenderà in maniera importante dai materiali pervenuti, rendendo quindi indispensabile una costante e partecipata presenza ai lavori della Consulta.